CITTA' DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE 7

DOC. N. 13 INTERPELLANZA

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

IL 12 MARZO 2018 - ORE 19,00

Il Consiglio della Circoscrizione 7, convocato nelle prescritte forme nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico in corso Vercelli n. 15, **alla presenza del Presidente Luca Deri e dei Consiglieri**:

ALESSI Patrizia	CREMONINI Valentina	LEMMA Francesca
AUSILIO Ernesto	CRISPO Michele	LUVISON Romano
AZEGLIO Luigi	DE SENSI Serenella	MARCHITELLI Gerardo
BERGHELLI Michele	DERI Luca	MARTINO Francesco
BESSONE Stefania	GARIGLIO Giulia	MOISO Daniele
BOMBACI Rosaria	GIOVANNINI Domenico	PINTO Rocco
CAMMARATA Giuseppe	LA MENDOLA Giuseppe	SABATINO Silvio
	LANTERMINO Davide	

in totale con il Presidente n. 22 Consiglieri presenti.

Risultano assenti i Consiglieri: Chiummento, Ciacci, D'Apice.

Con l'assistenza del Segretario Italo FRASCAROLI

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così come indicato nell'ordine del giorno:

OGGETTO: CHIAREZZA SU PULIZIA E SGOMBERO NEVE DAI MARCIAPIEDI. INTERPELLANZA ALLA SINDACA E ASSESSORI COMPETENTI.

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

PREMESSO

Che il 30/11/2017 il Sindaco di Torino ha pubblicato il Decreto n. 8921 dove cita "l' Articolo 11 - Sgombero neve del regolamento di polizia urbana.

- 1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
- 2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
- 3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.
- 4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
- 5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
- 7. L'obbligo stabilito all'articolo 9, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
- 8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti."

Che nel Decreto n. 8921 alla fine troviamo scritto: "Fatta salva l'adozione di specifici provvedimenti ordinatori contingibili ed urgenti per il caso di eccezionali eventi atmosferici che dovessero determinare pericolo a persone e cose INVITA i destinatari delle disposizioni regolamentari sopra richiamate ad attenersi alle prescrizioni relative alla pulizia del suolo, allo sgombero neve ed alla manutenzione del verde privato:

i proprietari, gli amministratori, i conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati ad assicurare tempestivamente, per tutta la lunghezza dei loro stabili, sui marciapiedi o sui corrispondenti tratti di suolo di pertinenza, lo sgombero della neve...."

VISTO

che il Comune assegna la pulizia dei marciapiedi prospicienti gli immobili ai proprietari e ai conduttori degli stessi;

che tale obbligo deriverebbe dal contenuto dell'articolo 9 comma 5 del Regolamento di Polizia Municipale, ribadito nel comma 7 dell'articolo 11, dove viene specificato che il Sindaco può obbligare con apposita ordinanza allo sgombero della neve.

CONSIDERATO

che tale norma risulta essere in contrasto, con il comma a) dell'articolo 14 del Codice della Strada che recita "Uno dei compiti degli enti proprietari delle strade, nel caso specifico il Comune, allo scopo di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione deve provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo";

che la soprariportata norma è avvalorata dalla sentenza 16226/2005 Sezione III Civile della Corte di Cassazione, che dice "Spetta alla pubblica Amministrazione, oltre, naturalmente, alla proprietà della strada e dei marciapiedi laterali, anche la manutenzione tanto dell'una quanto degli altri."

CONSIDERATO INOLTRE

che appare evidente il contrasto tra il Regolamento Comunale e le norme del Codice della Strada, anche se verrebbe da pensare che il Comune abbia legiferato a suo uso e consumo per risparmiare risorse economiche ed umane;

che tale provvedimento carica illegittimamente sui privati cittadini, che già pagano le tasse, funzioni che spetterebbero all'Ente pubblico.

CONSIDERATO INFINE

che alcuni cittadini riferiscono che la Polizia Municipale durante i giorni della lieve nevicata a Torino a dicembre 2017 diceva ai condomini che se non pulivano il marciapiedi lungo ad esempio i muri, oltre che giustamente davanti i passai carrai e portoni, gli avrebbero dato la multa.

CONSTATATO

che non può il Comune far carico ai privati proprietari di immobili che affacciano su strade pubbliche (singoli proprietari o condominii) dell'obbligo di provvedere alla pulizia delle strade in generale o allo sgombero della neve in particolare, trattandosi di prestazione personale imposta la cui introduzione è riservata alla legge. Il Testo Unico per la finanza locale del 1931 consentiva ai Comuni di "istituire prestazioni d'opera per la costruzione e manutenzione delle strade", purché "nei limiti ed in conformità delle leggi vigenti", permettendo d'imporre ai frontisti o la prestazione in giornate di lavoro o la corresponsione di una somma; ma nel 1961 tale disposizione venne esplicitamente soppressa dalla Legge 1014/1960;

che non sussiste oggi alcuna legge che obblighi i frontisti (o conceda ai Comuni facoltà d'imporre tale obbligo) di provvedere alla pulizia dalle strade o di sgomberarne la neve. La legge, invece, impone l'obbligo della pulizia proprio ai Comuni, proprietari delle strade comunali. Tale obbligo non può essere imposto ad altri: né con ordinanza, né con regolamento comunale, né con delibera; che il Sindaco può emettere un'Ordinanza contingibile ed urgente per imporre ai frontisti di procedere allo sgombero della neve, ma solo nella sua eccezionalità. Dovrà trattarsi di un evento straordinario per quantità e per continuità di precipitazione, tale da essere ritenuto fuori della norma e della disponibilità di uomini, di mezzi d'opera e di strutture di cui il Comune dovrebbe disporre per far fronte alla precipitazione nevosa nella dimensione prevista per quella specifica zona territoriale.

INTERPELLA

Il Sindaco e gli Assessori Comunali competenti per sapere:

- 1. in base a quale principio il Comune può disattendere le norme del Codice della Strada, imponendo la pulizia dei marciapiedi ai singoli cittadini;
- 2. se il Regolamento di Polizia Municipale che disattende le disposizioni del Codice della Strada e delle sentenze della Corte di Cassazione, non debba essere tempestivamente modificato;
- 3. se è giustificata l'eventuale multa non essendoci un'Ordinanza contingibile, ma solo un Decreto dove non si obbliga ma si <<invita>> i cittadini a sgomberare la neve dai marciapiedi.

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Procede alla votazione nei modi di legge.

Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:

<u>Presenti</u> : n. 22 <u>Votanti</u> : n. 21

Astenuti : n. 1 BERGHELLI

Voti favorevoli : n. 17

ALESSI / AUSILIO / AZEGLIO / CAMMARATA / CREMONINNI / CRISPO / DE SENSI / DERI / GARIGLIO / GIOVANNINI / LA MENDOLA / LUVISON / MARCHITELLI / MARTINO / MOISO / PINTO / SABATINO.

Voti contrari : n. 4 BESSONE / BOMBACI / LANTERMINO // LEMMA.